

PRIMO PIANO

Faro sulle polizze dormienti

L'Ivass interviene ancora una volta sul nodo delle polizze dormienti. Lo fa con una lettera al mercato datata 16 marzo 2023, in cui l'istituto di vigilanza ha richiesto informazioni sul pagamento delle polizze ai beneficiari. La richiesta fa seguito alla precedente lettera del 6 dicembre 2022, in cui l'Autorità ha richiesto alle imprese l'elenco dei codici fiscali degli assicurati "al fine di accertare, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e attraverso un incrocio con le informazioni dell'Anagrafe Tributaria, l'eventuale decesso degli assicurati e la relativa data", si legge nella missiva.

In particolare, l'Ivass ha chiesto gli elenchi dei codici fiscali degli assicurati dei contratti in vigore al 30 novembre scorso, quelli dei contratti non più in vigore e non già comunicati in occasioni e di precedenti incroci (per i quali le imprese avevano dubbi sull'esistenza in vita degli assicurati o sulla necessità di verificare l'eventuale data di decesso).

I risultati dell'incrocio, si legge nella lettera, "sono stati restituiti nel mese di gennaio a ciascuna impresa per procedere al pagamento delle somme ai beneficiari". L'Autorità ha chiesto di fornire entro il prossimo 30 giugno una relazione sulle attività svolte per la liquidazione.

Beniamino Musto

IL PUNTO SU...

Le specifiche di Ivass sugli obblighi degli intermediari


Il provvedimento 128 emesso dall'autorità di vigilanza il 20 febbraio scorso inserisce delle novità nel Regolamento 40 e definisce tra l'altro i nuovi adempimenti in tema di titolo scolastico e di comunicazione dei domini internet

Il 20 febbraio scorso Ivass ha pubblicato il provvedimento normativo 128 che modifica e integra il regolamento 40/2018 in relazione:

- A. ai requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni C, E ed F del Registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso, nonché per la nomina del responsabile della distribuzione delle imprese che operano come distributori;
- B. all'obbligo per gli intermediari che promuovono o collocano contratti di assicurazione mediante siti internet di comunicare all'istituto di vigilanza il dominio o l'eventuale sotto-dominio internet utilizzato, ai fini della loro pubblicazione nel Registro.

Relativamente al punto A, per quanto riguarda la novità sui requisiti per l'iscrizione al Rui, come chiarito anche durante la pubblica consultazione (esiti nn. 1.5, 3 e 26), Ivass ha inteso adeguare la norma regolamentare previgente all'effettivo contenuto della normativa primaria in tema di durata dei corsi di studi superiori.

(continua a pag. 2)



in

 **Insurance
Connect**

è su LinkedIn

Iscriviti al gruppo

Segui la pagina

(continua da pag. 1)

Non si registra un vero e proprio effetto innovativo dell'ordinamento, tant'è vero che l'istituto non ha ritenuto necessario trattarne nell'Analisi di impatto della regolamentazione (Air); si è, piuttosto, perseguita la finalità di "adeguare il contenuto delle disposizioni che recano l'obbligo di conseguire il possesso di un titolo di studio al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio equipollente alla normativa primaria vigente" (cfr. Relazione al provvedimento 128).

LIVELLO DI ISTRUZIONE: ADEGUAMENTO ALLE PREVISIONI DI NORMA

E invero, il requisito del possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (per gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti all'interno o all'esterno dei locali degli intermediari principali; per i dipendenti delle imprese di assicurazione e per il responsabile della distribuzione; per i produttori diretti) era stato introdotto dal provvedimento 97 Ivass (anch'esso integrativo del regolamento 40) al fine di assicurare un'adeguata tutela del consumatore, in ragione della crescente complessità dei prodotti e della conseguente richiesta di competenze e conoscenze sempre più elevate da parte degli operatori assicurativi. La modifica doveva avere inoltre l'effetto di avvicinare la disciplina del settore assicurativo a quella del settore finanziario (cfr. Relazione al provvedimento 97).

Tuttavia, dopo la modifica, Ivass aveva dovuto pubblicare i chiarimenti applicativi nn. 1 e 2 (aprile 2022) nei quali, anticipando una prossima revisione regolamentare, si precisava come dagli art. 22, 41 e 48 del regolamento 40 dovessero "intendersi espunti i riferimenti al titolo di studio rilasciato a seguito di corso di studio di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge e al titolo estero equipollente".

In definitiva, la modifica si limita a ricondurre a coerenza il regolamento 40 Ivass con la normativa primaria in tema di istruzione secondaria.

UNA MISURA CONTRO I SITI IRREGOLARI A TUTELA DEL MERCATO E DEI DISTRIBUTORI

In relazione al punto B, ciò che invece ha un impatto sulla normativa vigente è la previsione dell'obbligo per tutti gli intermediari assicurativi, compresi quelli dell'elenco annesso, di comunicare a Ivass il dominio e il sottodominio internet utilizzati. La modifica è volta ad arginare il fenomeno dei siti irregolari, fenomeno cresciuto in maniera esponenziale dal periodo del Covid a oggi in forza dell'utilizzo sempre più frequente di tecniche digitali, e dunque dei siti web, per la promozione e il collocamento dei contratti assicurativi a distanza.

Lo scopo dell'integrazione normativa è, dunque, duplice: garantire un ordinato svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa da un lato e, dall'altro, assicurare la miglior tutela dei contraenti e degli intermediari stessi, che rischiano di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti internet non ufficiali (cfr. Relazione al provvedimento 128).

Vediamo ora più nel dettaglio gli impatti operativi della modifica.

Come noto l'art. 78 del reg. 40 Ivass prevede che: "i distributori che svolgono attività di promozione e collocamento di prodotti assicurativi tramite siti internet siano titolari del relativo dominio" o che gli intermediari utilizzano spazi del sito internet dell'impresa per cui operano.

Il provvedimento 128 introduce, dunque, in capo all'intermediario, l'obbligo di comunicare il dominio utilizzato per la promozione e il collocamento tramite sito internet (nello schema in pubblica consultazione si faceva più genericamente riferimento alle tecniche di comunicazione a distanza) al fine di rafforzare i presidi di tutela vigenti. Il dominio viene poi riportato nel Registro degli intermediari e reso pubblico.

Il perimetro soggettivo di tale obbligo è limitato agli intermediari (compresi quelli dell'elenco annesso) e non si estende alle imprese che distribuiscono direttamente "tenuto conto della marginale incidenza del fenomeno dei siti fake in tale ambito" (cfr. esiti p.c., pubblica consultazione, 1.3 e 28).

LE DISPOSIZIONI PER I SOTTODOMINI

Interessante osservare come, tra il testo dello schema in pubblica consultazione e quello poi definitivamente pubblicato, sia stato inserito il riferimento ai sottodomini e al conseguente obbligo di comunicarli: si tratta in particolare, come detto, dello spazio del sito dell'impresa preponente messo a disposizione dell'intermediario o dello spazio del sito di un intermediario messo a disposizione di altro intermediario (es.: la porzione del sito di un agente messa a disposizione di un subagente iscritto in sezione E). (continua a pag. 3)



(continua da pag. 2)

In tali casi la comunicazione è a cura dell'intermediario utilizzatore del sottodominio e iscritto alle sez. A, B, D e F del Registro anche per conto dei propri collaboratori iscritti nella sez. E del Rui, mentre l'impresa è tenuta ad assolvere l'obbligo per conto dei propri produttori diretti (cfr. esiti p.c. nn. 3 e 8a). Rispetto al testo in pubblica consultazione, sono due gli interventi da segnalare:

- l'aggiunta alla lett. e) comma 3ter art. 9, degli intermediari iscritti alla lettera F, sui quali grava l'obbligo di comunicazione anche per i propri collaboratori (esito p.c. 35);
- la modifica del comma 3sexies dell'art. 9 che, ora, prevede espressamente l'obbligo di comunicazione anche nei casi in cui l'intermediario si avvale del sotto-dominio messo a disposizione dall'impresa o da altro intermediario (esito p.c. n. 34).

Quanto al perimetro oggettivo, in sede di pubblica consultazione, è stato chiesto all'istituto di chiarire se l'adempimento riguardasse la sola distribuzione o anche la fase di promozione. Nell'esito della p.c. n. 13 Ivass ha espressamente chiarito che "l'attività promozionale/pubblicitaria effettuata dall'intermediario attraverso il proprio sito ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento". Ciò in linea con quanto previsto dagli artt. 78 e 79 del reg. 40 Ivass. Peraltro, il dato emerge chiaramente da quanto previsto dall'art. 9, comma 3quinquies, del Provvedimento 128.

Va detto, del resto, che il nostro ordinamento non identifica la "distribuzione" con il "collocamento" del prodotto isolatamente considerato, ma anche con le attività prodromiche e funzionali a tale momento, incluse quelle più marcatamente promozionali ove caratterizzanti l'attività tipica dell'intermediario (si pensi all'agente, la cui obbligazione fondamentale è proprio quella di promuovere la conclusione di affari).

CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO E TEMPISTICHE

Rientrano nell'obbligo anche gli intermediari che promuovono o collocano forme pensionistiche complemen-



tari. Fa eccezione solo l'attività sottoposta a vigilanza **Consob** (intermediari iscritti alla sez. D del Registro o loro collaboratori iscritti alla sez. E che promuovono o distribuiscono prodotti di investimento assicurativo, esito p.c. 27). Nella medesima risoluzione è stato altresì chiarito che l'obbligo di comunicazione del dominio non si applica limitatamente allo specifico caso in cui l'intermediario operi esclusivamente tramite home banking/app, che presuppone l'accesso alla clientela già correntista a un ambiente protetto.

Con riferimento alla tempistica, il provvedimento prevede

- all'art. 9, comma 3sexies, un termine generale per la comunicazione a Ivass pari a trenta giorni dalla data, di registrazione dei domini o di inizio dell'utilizzo dei sottodomini;
- all'art. 11, un regime transitorio per i domini e i sottodomini preesistenti all'introduzione dell'obbligo di comunicazione, prevedendo un termine di novanta giorni per le comunicazioni a Ivass.

Infine, le istruzioni tecniche allegate al provvedimento forniscono indicazioni pratiche su come comunicare i domini a Ivass (meditante pec). È ragionevole immaginare che se il documento di consultazione 2/2023 dovesse essere emanato, tale comunicazione avverrà, non più a mezzo pec bensì tramite portale web, che consente l'accesso diretto da parte degli operatori al Rui. E lo schema di provvedimento in pubblica consultazione, nel delineare il progetto di riforma del Rui, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 3, par. 2 della direttiva *Idd* e dall'art. 109 comma 1ter del Cap, prevedendo la registrazione integrale e diretta degli intermediari al Rui mediante accesso a portale web tramite strumenti ad hoc (Spid e Cie).

Ivass, peraltro, si riserva di pubblicare in futuro sul proprio sito istituzionale l'elenco dei domini internet ufficiali utilizzati (cfr. Relazione al provvedimento ed esito p.c. n.1.1) al fine di rafforzare ulteriormente la tutela del consumatore.



Stefano Centonze
e **Francesca Colombo**,
Studio THMR

COMPAGNIE

Sara, robusto il bilancio consolidato del 2022

Per la compagnia la raccolta premi è stata di 641 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021 (+3%) e l'utile netto è arrivato a 50,9 milioni



Alberto Tosti, dg di Sara Assicurazioni

Il bilancio consolidato 2022 del gruppo **Sara** è stato approvato dal cda con premi lordi pari a 823,3 milioni di euro, in linea con il 2021 (+0,4%) e un utile netto pari a 72,7 milioni. L'indice di solvibilità è superiore al 300%.

"Il 2022 è stato un anno complesso, su cui ha pesato la crisi geopolitica che ha messo alla prova tutto il comparto", ha commentato in una nota il direttore generale **Alberto Tosti**. "Il nostro gruppo – ha aggiunto – chiude positivamente l'anno, continuando a rafforzare la propria solvibilità, garantendo la necessaria robustezza per proseguire il nostro percorso strategico di innovazione e creazione di valore in un contesto ancora instabile."

Per quanto riguarda solo **Sara Assicurazioni** la raccolta premi è stata di 641 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021 (+3%) e l'utile netto è arrivato a 50,9 milioni. Il cda della compagnia ha proposto all'assemblea di distribuire come dividendi ai soci il 30% dell'utile d'esercizio.

La controllata **Sara Vita** chiude l'esercizio con una raccolta premi pari a 220 milioni, in crescita del 2,6% rispetto al 2021, e un utile netto di 3,9 milioni. Il consiglio di amministrazione ha proposto all'assemblea di non distribuire utili. Infine, l'indice di solvibilità di Sara Vita si attesta oltre il 220%.

Fabrizio Aurilia

MERCATO

Stop Ue ai motori termici dal 2035: gli italiani sono cauti

Il 48,5% degli intervistati in un sondaggio si dice non preoccupato dal voto del Parlamento Ue, ma il 40,9% teme i costi da sostenere per acquistare un'auto elettrica

La decisione del Parlamento europeo di vietare la vendita di auto diesel e benzina a partire dal 2035 (al momento non ancora approvata dal Consiglio europeo) sembra non allarmare circa metà degli italiani: tuttavia, secondo un'indagine commissionata da **Prima Assicurazioni**, quattro italiani su dieci temono i prezzi dei veicoli elettrici ancora troppo alti

Circa un italiano su due (48,5%), come accennato, afferma di non essere preoccupato per il potenziale cambiamento legato ai futuri veicoli. Tuttavia, a controbilanciare questa tendenza, esiste un 40,9% della popolazione che si dice preoccupata dalla eventualità di essere obbligata ad acquistare un mezzo ad alimentazione elettrica o ibrida, con particolare riferimento ai prezzi, ritenuti ancora troppo alti e percepiti come non necessariamente destinati a scendere nel breve-medio termine. Il restante 10,6% degli italiani, infine, non si è fatto ancora un'idea in merito alla questione.

Nonostante le perplessità espresse fin qui da alcuni Paesi (fra cui la stessa Italia) sul provvedimento, metà dei rispondenti alla ricerca ha dimostrato di essere quindi pronta a sostituire il proprio mezzo per ridurre le emissioni. In particolare, tra quelli che si sono dichiarati non preoccupati il 19,3% si dice già pronto a effettuare il passaggio all'elettrico e anticiperebbe quindi i tempi rispetto alla data del 2035, mentre il 29,2% lo farebbe quando non sarà più possibile procrastinare oltre.

Guardando allo spaccato territoriale dell'indagine, le preoccupazioni sul prezzo, invece, sembrano essere più pressanti al Nord, dove la percentuale italiana sale al 46,4% (Nord-Ovest) e al 42,2% (Nord-Est); il Centro appare la macroarea del Paese con meno automobilisti preoccupati (37%).

B.M.

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 E-mail: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 17 marzo di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577